

N. 2364

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE ANNA, TONIOLLI, MAGGIORE,
TOMASSINI e LAURIA Baldassare**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

—————

Disciplina dell’attività di pranoterapia e istituzione dell’albo
professionale dei pranoterapeuti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che qui si propone ha lo scopo di regolamentare una professione ormai largamente diffusa anche nel nostro paese e cioè la professione di pranoterapeuta.

Le principali ragioni che sottendono il provvedimento sono:

il crescente interesse dei cittadini italiani verso questa disciplina;

il rilevante aspetto economico, rappresentato dalle consulenze prestate nel settore;

il pericolo, non più ipotetico, di fenomeni degenerativi di tale attività;

la necessità di adeguare la legislazione italiana alla realtà europea;

l'esigenza di una prima definizione degli operatori che, attraverso la professione, oltre che alla giusta remunerazione del proprio lavoro, tendono anche a fornire un servizio ai cittadini.

L'articolato del disegno di legge intende dare forma giuridica alle considerazioni che ho testè esposto.

Anzitutto, la definizione dell'ambito professionale, dei requisiti e delle condizioni per l'esercizio della professione pranoterapeutica e delle procedure di controllo e di verifica dello svolgimento della stessa, comporta la delimitazione del campo di intervento della pranoterapia e, quindi, la cer-

tezza dei rapporti con le altre professioni sanitarie, in particolare con le categorie mediche.

Da sottolineare poi che il presente disegno di legge definisce la pranoterapia come una professione sanitaria ausiliaria, consistente nello studio, nell'approntamento e nell'impiego di metodiche basate sull'imposizione, sulle parti malate del corpo del paziente, delle mani il cui tessuto epiteliale abbia la proprietà di emettere un flusso bioenergetico e bioelettrico.

Inoltre, si fissano i requisiti per l'esercizio della professione di pranoterapeuta, attraverso la previsione di un apposito esame di abilitazione che darà diritto all'iscrizione nello specifico albo.

Si definiscono anche i requisiti per l'iscrizione ai corsi di pranoterapia, fissando altresì le condizioni per l'iscrizione all'albo, i casi di cancellazione e radiazione, le verifiche periodiche delle capacità, così come il divieto di interferire nelle terapie mediche prescritte e le sanzioni per chi, senza averne titolo, eserciti la professione.

Altre norme provvedono al mantenimento economico dell'albo e della commissione.

Infine, la normativa proposta prevede l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale e regola, in via transitoria, la posizione di chi già svolge la professione di pranoterapeuta, avendone la capacità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione della professione)

1. La pranoterapia è una professione sanitaria ausiliaria, il cui esercizio comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodiche inerenti all'imposizione delle mani per emettere sul corpo del malato un flusso bioenergetico e bioelettrico a scopo terapeutico.

2. È riconosciuto pranoterapeuta chi ha la proprietà di emanare dal tessuto epiteliale delle mani un flusso bioenergetico e bioelettrico, certificato secondo le modalità di cui all'articolo 3, a scopo terapeutico, mediante l'imposizione delle mani sulle parti malate del corpo di coloro che richiedono il suo intervento.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione di pranoterapeuta)

1. Per esercitare la professione di pranoterapeuta è necessario aver superato l'esame di abilitazione alla professione ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di abilitazione è disciplinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'esame di cui al comma 2 deve articolarsi sulla conoscenza dell'anatomia umana, delle funzioni degli organi e delle principali patologie, ponendo particolare attenzione conoscitiva alla struttura ossea e al sistema nervoso e circolatorio, sia periferico che centrale. Inoltre devono essere cono-

sciuti gli elementi generali della psico-biofisica e della elettrofisiologia ed i metodi pratici del massaggio, nei suoi diversi effetti.

4. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 coloro che abbiano regolarmente frequentato un corso annuale presso scuole o istituti riconosciuti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ed abbiano svolto attività, debitamente documentata, di pranoterapia per almeno un anno, presso strutture sanitarie pubbliche o private o presso ambulatori libero-professionali. Col medesimo decreto sono approvati i programmi dei corsi da tenersi presso scuole o istituti preventivamente riconosciuti e autorizzati dai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.

5. I diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) sono esentati dalla frequenza del corso annuale e devono sostenere l'esame esclusivamente sugli elementi generali di psico-biofisica ed elettrofisiologia.

6. Sono esentati dalla frequenza del corso annuale tutti quei candidati che possono dimostrare, con atti legali certificati da università o scuole superiori sanitarie per infermieri, di aver superato con almeno la sufficienza esami equipollenti alle materie dei programmi approvati ai sensi del comma 4. Tutti debbono comunque documentare l'attività di pranoterapeuta svolta per almeno un anno ai sensi del comma 4.

Art. 3.

(Requisiti per l'iscrizione ai corsi di pranoterapia)

1. Possono iscriversi ai corsi di cui all'articolo 2 coloro che siano in possesso del diploma della scuola dell'obbligo come disciplinato al momento del suo conseguimento, nonchè di un attestato, rilasciato da una commissione scientifica, da costituire entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità, con il quale siano certificate le proprietà di emissioni bioenergetiche e bioelettriche provenienti dal tessuto epiteliale delle mani, verificate mediante una serie di prove elettrografiche di misurazione del differenziale elettrico e di misurazione della resistenza e della temperatura cutanea delle mani. La commissione scientifica è composta da due medici, un biologo, un pranoterapeuta ed un funzionario del Ministero della sanità, e rimane in carica per la durata di cinque anni.

Art. 4.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito presso il Ministero della sanità l'albo dei pranoterapeuti.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio di enti o di imprese nazionali operanti fuori dal territorio dello Stato per lo svolgimento di attività di pranoterapeuta.

2. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate in carta da bollo, corredate della

documentazione di cui al comma 1, al Ministero della sanità.

Art. 6.

(Cancellazione dall'albo)

1. Il Ministro della sanità delibera la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di morte dell'iscritto;
- c) nei casi di sentenze passate in giudicato per reati connessi all'attività professionale di pranoterapeuta.

Art. 7.

(Limiti allo svolgimento dell'attività professionale)

1. Il pranoterapeuta non può effettuare diagnosi o interferire nella terapia prescritta dal medico.

Art. 8.

(Verifica delle proprietà pranoterapeutiche)

1. La commissione scientifica di cui all'articolo 3 procede, ogni cinque anni, alla verifica delle proprietà di emissioni bioenergetiche e bioelettriche, provenienti dal tessuto epiteliale delle mani, dei pranoterapeuti iscritti all'albo, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3.

Art. 9.

(Divieto di esercizio della professione di pranoterapeuta)

1. È fatto divieto di esercitare l'attività di pranoterapeuta a chiunque non sia regolarmente iscritto all'albo di cui all'articolo 4.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con le sanzioni previste

per il reato di esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Art. 10.

(Oneri finanziari)

1. La copertura delle spese relative alla gestione dell'albo professionale e della commissione scientifica è assicurata attraverso una tassa sugli esami ed un contributo annuale degli iscritti.

2. I membri della commissione di cui all'articolo 3 hanno diritto al riconoscimento delle spese effettuate e documentate, per l'attività strettamente connessa al funzionamento della commissione medesima.

Art. 11.

(Previdenza)

1. I pranoterapeuti esercenti attività di libera professione debbono iscriversi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) come lavoratori autonomi.

Art. 12.

(Iscrizione all'albo

in sede di prima applicazione della legge)

1. È consentita l'iscrizione all'albo professionale anche senza il possesso dell'abilitazione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5, su domanda da presentare al Ministero della sanità entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, a coloro che a tale data dimostrino di avere svolto da almeno cinque anni attività di pranoterapeuta presso strutture sanitarie pubbliche o private o presso ambulatori libero-professionali, previa verifica delle proprietà di emissioni bioenergetiche e bioelettriche provenienti dal tessuto epiteliale delle mani, da parte della commissione scientifica di cui all'articolo 3.

